

DELIBERA 436/2023/CRL/UD del 10/11/2023
A. Cxxx / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/542930/2022)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 10/11/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi";

VISTA l'istanza di **A. Cxxx** del 03/08/2022 acquisita con protocollo n. 0238598 del 03/08/2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, Sig.ra **A. Cxxx**, cliente della Soc. Tim S.p.a. dal mese di novembre 2020 ed intestataria del numero telefonico: 0776 46xxx, esponeva di aver richiesto al gestore, a mezzo di formale reclamo del 27.5.22, l'annullamento dell'insoluto posto indebitamente a suo carico, a seguito dell'attivazione di una tariffa diversa da quella sottoscritta in sede di stipula del contratto. L'operatore rispondeva al reclamo de quo con estremo ritardo ed a causa di ciò, si veniva a generare un insoluto non dovuto. L'operatore avrebbe inoltre, disattivato l'utenza, a far data dal 21.5.22 al 25.5.22, costringendo, in tal modo, l'utente a pagare fatture più elevate rispetto all'offerta iniziale, pur di vedersi riattivata la linea. L'utente chiedeva quindi: “Lo storno dell'insoluto, rimborso e pagamento degli indennizzi per l'attivazione non richiesta e mancata risposta ai reclami e per il distacco della linea”. In data 20.6.22, si teneva l'udienza nell'ambito del contenzioso de quo. In detta occasione, l'operatore proponeva, per mero spirito conciliativo, “lo storno della fattura di Maggio 2021 di €42,90 e il residuo di quella di Luglio 2021 di €28,34 emesse sulla linea 0776xxx. Inoltre, si propone la corresponsione di una somma omnia di €200 sulla prossima fattura utile entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.” La proposta veniva però rifiutata dall'utente e pertanto, il responsabile dell'istruttoria verbalizzava l'esito negativo della procedura di conciliazione. In data 7.2.23, si teneva un'ulteriore udienza, all'esito della quale, il responsabile dell'istruttoria prendeva atto che le parti “non sono giunte ad una definizione bonaria del procedimento” e pertanto, “preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione transattiva”, rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.

2. La posizione dell'operatore

Si costituiva la Tim S.p.a. eccependo l'infondatezza delle eccezioni e richieste ex adverso formulate, in quanto “Parte istante sostiene che l'operatore convenuto abbia attivato un profilo tariffario non richiesto, segnalando di aver reclamato tale circostanza in data 2 gennaio 2022 mediante PEC nella quale ha chiesto a Tim lo storno dell'insoluto, indennizzi per l'asserita attivazione di un profilo tariffario non richiesto e per la mancata risposta ad un presunto reclamo, che tuttavia la parte istante non allega né alla PEC sopracitata, né nella presente istanza di definizione. Tim rispondeva a

suddetta missiva con una PEC del 17 febbraio 2022, informando la propria cliente di aver accolto le richieste di storno, effettuando una diminuzione di €120,00 nella fattura del 16 luglio 2021. Nonostante il reclamo fosse tardivo rispetto alla fattura contestata, Tim ha provveduto comunque alla risoluzione di un inconveniente collegato alla fatturazione. Ad ogni modo, si deve rilevare come l'articolo 9, comma 2 (Indennizzo per attivazione di profili tariffari non richiesti) del Regolamento indennizzi di cui alla Delibera 347/18/CONS non può trovare applicazione nella presente istanza, in quanto per tale fattispecie il calcolo dell'indennizzo è effettuato tenuto conto della data di presentazione del reclamo da parte dell'utente, come previsto dall'art. 13, co. 1 del medesimo Regolamento. Infatti, parte istante ha dimostrato di aver reclamato in maniera tardiva il presunto disservizio. Reclamo che, peraltro, è da ritenersi superato per *facta concludentia*. Ne consegue, inoltre, che neppure alcun indennizzo ex art. 12 (Indennizzo per mancata o ritardata risposta ai reclami) del Regolamento può essere riconosciuto; avendo peraltro, l'istante, allegato solamente il reclamo del 2 gennaio 2022. Si precisa, infine, che l'e-mail ordinaria del 27 maggio 2021 depositata nel fascicolo Conciliaweb da parte istante, risulta inviata all'indirizzo unioneconsumatoricassino@gmail.com e non quindi all'operatore convenuto. Motivo per il quale non può essere riconosciuto come reclamo. In definitiva, si chiede a codesto Corecom di rigettare le richieste riferite alle doglianze in epigrafe. □ Sull'asserita interruzione della linea Parte istante in data 23 maggio 2022 ha presentato l'istanza GU5/526865/2022 lamentando, appunto, la sospensione della linea. Tale procedimento veniva archiviato dal Corecom Lazio in data 30 maggio 2022 con la seguente motivazione: "Considerato che, con comunicazione del 25/05/22, la TIM S.p.a, (Kena Mobile) ha comunicato il ripristino dell'utenza 0776463050, fatto confermato anche dall'Istante il 27/05/ successivo, si dispone l'archiviazione del presente procedimento". Si tratterebbe, quindi, di due giorni di sospensione che, tuttavia, non possono essere indennizzati giacché rientrano all'interno della franchigia contrattuale per la risoluzione dei disservizi (cfr. Doc. 1, pag. 19). All'istante, dunque, avendo messo in mora il gestore solamente con l'istanza GU5, ed avendo il gestore riparato il guasto entro due giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza GU5, non può essere riconosciuto neppure un indennizzo per interruzione della linea."

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di procedibilità ed ammissibilità previsti dall'art.14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. Nel merito, l'istanza può essere parzialmente accolta, nei termini seguenti. Lamenta l'odierna istante che, dal mese di gennaio 2021, le sarebbe stato attivato un servizio non richiesto, con la conseguente applicazione di un piano tariffario differente da quello pattuito in sede di stipula del contratto. In data 24.7.21, la stessa provvedeva ad inviare formale reclamo, con il quale denunciava espressamente: 1) l'addebito non dovuto di € 120,00, nella fattura del 16.7.21, per l'attivazione di "Tim Per Te Casa", mai richiesta, né attivata sulla sua linea telefonica, 2) il mancato ricalcolo, storno e rimborso, a partire dalle fatture del 16.10.20 in poi, del canone che nell'offerta stipulata "Nuova Tim Super

Mega” inizialmente, era corrispondente ad € 29,90, 3) il mancato storno e rimborso per rate residue e costi di attivazione per “Tim Per Te Casa”, a partire dalla fattura del 16.10.20 in poi. Nessuna risposta a detto reclamo veniva fornita dall’operatore. Solo a seguito dell’ulteriore sollecito inviato dall’istante, in data 2.1.22, a mezzo del proprio legale, l’operatore rispondeva, accettando parzialmente quanto richiesto. La Sig.ra **A. Cxxx** però, non si riteneva comunque soddisfatta, dal momento che l’operatore non provvedeva ad annullare le fatture poste a suo carico, né a riconoscere il rimborso a fronte del pagamento effettuato ed è per detto motivo che la stessa, dopo aver inviato un ulteriore reclamo in data 3.1.22, si vedeva costretta a proporre istanza di conciliazione presso il Corecom per veder tutelato il proprio buon diritto. Nello specifico, l’istante eccepisce l’attivazione da parte dell’operatore di un servizio non richiesto, con la conseguente applicazione di un piano tariffario diverso da quello inizialmente concordato. Agcom, a tale proposito, nella Delibera n.68/10/CIR, stabilisce che “qualora l’utente disconosca il contratto di attivazione di un’utenza, e l’operatore non sia in grado di esibire la prova dell’avvenuta sottoscrizione, deve disporsi lo storno delle fatture illegittimamente emesse. Devono infatti trovare attuazione le misure disposte dall’articolo 7, comma 5, della direttiva di cui alla delibera Agcom n. 179/03/CSP, in forza del quale “fatti salvi i casi di inadempimento da parte degli utenti, gli organismi di telecomunicazioni non pretendono da questi alcuna prestazione corrispettiva in caso di attivazioni o disattivazioni di linee o contratti o di forniture di beni o servizi da essi non richiesti e provvedono, a loro cura e spese, al ripristino delle condizioni tecniche e contrattuali pre-esistenti o al ritiro di detti beni. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico dell’operatore che ha disposto l’attivazione o la disattivazione della prestazione non richiesta dall’utente”. Conformi a detta Delibera: Agcom Delibera n.84/10/CIR Agcom Delibera n.12/11/CIR Agcom Delibera n.125/11/CIR Agcom Delibera n.155/11/CIR Agcom Delibera n.31/12/CIR. Ancora, in tema di attivazione di servizi non richiesti, il quadro normativo di riferimento unitamente ai principi di certezza giuridica ed affidamento contrattuale, sono chiari nel prescrivere al gestore telefonico la salvaguardia dell’effettiva conclusione del contratto mediante l’acquisizione del consenso informato, espresso e consapevole dell’utente; in assenza di tale consenso “volontario e consapevole”, nessun corrispettivo è dovuto dall’utente che pertanto avrà il diritto di ottenere il rimborso di ciò che è stato pagato sine titolo (Delibere Agcom n°179/03, 664/06, Codice delle Comunicazioni Elettroniche art.70, Codice del Consumo art.57). La prova di aver ricevuto il consenso favorevole da parte dell’utente spetta pertanto all’operatore, dal momento che il contratto di utenza telefonica rientra nella categoria giuridica del contratto di somministrazione e va inquadrato nei contratti di adesione di stampo privatistico, in quanto tali, soggetti al regime contrattuale di diritto comune ed alle regole di adempimento e di prestazione secondo buona fede (Corte Costituzionale n°4/98). A fronte della contestazione dell’utente circa l’esistenza e la valida richiesta di attivazione di un servizio, è onere probatorio dell’operatore telefonico fornire la prova positiva dell’avvenuto, espresso consenso a conclusione del contratto ed in difetto di tale prova deve affermarsi l’esclusiva responsabilità per indebita attivazione di un servizio non richiesto (Corecom Lazio delibere n°51/2010 e n°92/13). Quanto sopra

trova specifica conferma con la riforma del Codice del Consumo, entrata in vigore nel giugno 2014, che conferma espressamente che è sul fornitore del servizio che grava l'onere della prova riguardante l'adempimento degli obblighi di informazione del consumatore e la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto (Art.49 e 67 vicies del D.Lg. n°206/05). Nel caso che ci riguarda, il gestore che non ha fornito prova alcuna circa l'esistenza di una valida richiesta all'attivazione dei servizi da parte dell'istante, sebbene abbia comunque riconosciuto l'erronea attivazione di servizi non richiesti, poi però, omette di accogliere in toto le richieste formulate dall'odierno istante nei propri reclami. Da ciò deriva la responsabilità della Tim per indebita attivazione di servizi non richiesti ed il diritto all'indennizzo a favore della Sig.ra **A. Cxxx**, anche in base a quanto prescritto dall'art.9 dell'allegato A alla delibera indennizzi n.347/18/CONS: "Indennizzo per attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti .1.Nelle ipotesi di attivazione dei servizi non richiesti, fatto salvo il diritto degli utenti di non pagare alcun corrispettivo per tali servizi o di ottenere lo storno o il ricalcolo degli addebiti fatturati, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari ad Euro 5 per ogni giorno di attivazione. 2.Nei casi di servizi accessori o di profili tariffari non richiesti, l'indennizzo è applicato in misura pari a Euro 2,50 per ogni giorno di attivazione. Nel caso di fornitura non richiesta di apparecchiature terminali o di Sim si applica un indennizzo forfettario di Euro 25,00 per ogni apparecchiatura o Sim". Per l'effetto, in considerazione di quanto sopra, l'operatore sarà tenuto ad indennizzare alla Sig.ra Capraro l'importo di € 1.342,50, così costituito: € 2,50 per giorni 537, dal mese di gennaio 2021, sino al 20.6.22, data dell'udienza nell'ambito del contenzioso de quo, in occasione della quale l'operatore fornisce la propria offerta a chiusura della controversia. Denuncia l'odierna istante altresì, che nelle more delle fatture indebitamente a lei imputate, sulla sua linea telefonica, sarebbe stata effettuata, senza preavviso alcuno, la sospensione del servizio di telefonia e del collegamento ad internet, a partire dal 21.5.22 sino al 25.5.22, vale a dire per giorni quattro. L'utente, come sopra evidenziato, nonchè provato dalla documentazione prodotta in atti, provvedeva a contestare le fatture in oggetto, chiedendone l'annullamento. A questa, seguivano ad opera dell'utente, altre contestazioni alle quali però, l'operatore non dava alcun riscontro. Ciò nonostante, l'operatore decideva comunque per la sospensione del servizio, senza provvedere alle dovute verifiche dei pagamenti. Orbene, a tale proposito, l'allegato A alla delibera n°347/18/CONS, all'art.5, comma 1, stabilisce espressamente che: "Nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso. Gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad Euro 7,50 per ogni giorno di sospensione". A conferma ulteriore di quanto sopra, interviene la Delibera Agcom n.88/10/CIR secondo la quale, "è illegittima la sospensione del servizio disposta dall'operatore sulla base dell'asserita morosità dell'utente, in realtà non sussistente e imputabile unicamente all'omessa regolarizzazione della posizione contabile dell'utente, che ha pertanto diritto ad un indennizzo". E ancora, "le doglianze dell'utente in ordine all'indebita sospensione del servizio sulle linee ad esso intestate meritano accoglimento, atteso che, secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione

(Cassaz. Civ. n.23304/07), la società che eroga il servizio telefonico, prima di procedere al distacco della linea, deve svolgere gli opportuni accertamenti in ordine alle circostanze che hanno impedito il pagamento mediante le modalità prescelte dall'utente, non risultando sufficiente, di contro, la mera comunicazione all'utente del mancato pagamento della bolletta. Infatti l'unica attività cui l'utente è tenuto è il pagamento della bolletta. Pertanto l'operatore avrebbe dovuto verificare le circostanze che avevano impedito l'effettuazione del pagamento mediante prelievo dal conto corrente bancario, prima di procedere al distacco della linea. Viceversa, la decisione di procedere al distacco della linea senza preventivamente eseguire i dovuti accertamenti in ordine ai mancati pagamenti, viola il principio di correttezza ex articolo 1175 c.c., nonché della buona fede nell'esecuzione del contratto, ex articolo 1375 c.c. Alla luce di quanto sopra deve riconoscersi il diritto dell'utente all'ottenimento di un indennizzo per l'illegittima sospensione del servizio" (Agcom Delibera n. 92/10/CIR). Agcom nella Delibera n.78/11/CIR, riconosce poi sussistente la responsabilità dell'operatore "qualora questi, a fronte delle richieste, segnalazioni e reclami prodotti dall'utente, ometta di fornire puntuale riscontro, nonché informazioni dettagliate circa il traffico effettuato, limitandosi a predisporre la sospensione del servizio, quale strumento di autotutela". Nel caso de quo in particolare, in spregio al principio di trasparenza e completezza informativa di cui all'articolo 4 della delibera Agcom n. 179/03/CSP, Tim S.p.a., si è limitato ad insistere nella richiesta di pagamento delle fatture, configurando pertanto, una propria responsabilità in ordine alla scorretta gestione del cliente, per non aver predisposto alcuna misura atta a verificare con esattezza i pagamenti effettuati dallo stesso e così la liceità o meno dell'emissione delle fatture, concludendo poi nell'indebita interruzione del servizio. In considerazione di ciò, è pertanto giusto il riconoscimento a favore dell'utente di un rimborso di Euro 60,00 per l'indebita sospensione dei servizi a far data dal 21.5.22 al 25.5.22 (€ 7,50 x 4 giorni di disattivazione x 2 servizi). La Sig.ra Capraro eccepisce altresì, la mancata risposta ai reclami da parte di Tim S.p.a. ed infatti, la stessa, sia per segnalare l'applicazione di un piano tariffario difforme da quello concordato, che successivamente, a seguito dell'avvenuta interruzione della linea dal 21.5.22 al 25.5.22, provvedeva ad inoltrare numerosi reclami, con i quali intendeva segnalare e denunciare siffatto stato di cose, sia a mezzo del call center dell'operatore, sia a mezzo pec. In occasione dell'interruzione della linea da parte dell'operatore in particolare, veniva anche aperta la pratica n.9-43726xxx. In data 23.5.22, l'istante provvedeva a sollecitare ulteriormente l'operatore e solo allora, le veniva comunicato che, se non avesse provveduto a saldare le fatture rimaste insolute, non le sarebbe stata riattivata la linea. In data 24.5.22, la Sig.ra Capraro contattava nuovamente il call center dell'operatore per sollecitare un riscontro ai precedenti reclami. La risposta del gestore confermava quanto già in precedenza dichiarato e cioè che, se non avesse provveduto a saldare le fatture insolute, non sarebbe stato possibile riattivare la linea. L'istante pertanto, necessitando, con urgenza, dell'utilizzo della linea, in data 25.5.22, provvedeva al saldo delle fatture contestate per un totale di € 71,24 (€ 42,90 + € 28,34), nonostante detti importi, in realtà, dovessero essere compensati a seguito dell'accoglimento parziale del reclamo e così stornati dall'operatore. In data 27.5.22, l'odierna istante inviava un ulteriore reclamo, ribadendo quanto già lamentato, ma senza

ottenere riscontro alcuno. L'operatore, contestando in atti quanto denunciato dalla Sig.ra Capraro, fa accenno ad una sua ipotetica risposta ai reclami inoltrati da controparte, effettuata in data 17.2.22, che però non è possibile rinvenire in atti ed eccepisce il ritardo nell'inoltro dei reclami da parte della Sig.ra **A. Cxxx**. Si ritiene necessario evidenziare a questo punto, che la proposta conciliativa effettuata dall'operatore in data 20.6.22, con cui accetta di effettuare lo storno della fattura di Maggio 2021 di €42,90 ed il residuo di quella di Luglio 2021 di €28,34, emesse sulla linea 0776xxx, nonché di corrispondere la somma omnia di €200,00, non può che essere considerata come un'ammissione esplicita dei fatti come lamentati dall'istante ed infatti, lo stesso operatore eccepisce in atti, che, anche innanzi alla fondatezza dell'eccezione relativa al ritardo dell'inoltro dei reclami da parte dell'istante, in ogni caso, questi sarebbero stati superati per *facta concludentia* dall'offerta conciliativa avanzata. Per l'effetto, tutto quanto sopra considerato, l'odierna istante ha diritto a percepire l'indennizzo per la mancata risposta ai reclami, anche tenuto conto altresì che in materia, l'art.8, comma 4 della delibera n°179 del 2003 CSP, stabilisce espressamente che la risposta al reclamo deve essere in forma scritta, adeguatamente motivata e comprensiva degli accertamenti compiuti: "La risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta. La mancata o ritardata risposta al reclamo inviato, da cui è derivata per l'utente una mancanza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore, fonda il diritto dell'utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo anche in quanto inadempimento contrattuale ai sensi delle previsioni di cui all'art.11, comma 2, della delibera 179/03/CSP per l'evidente fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato". Le delibere Agcom sono chiare sul punto, evidenziando che "meritano l'accoglimento le istanze relative alla liquidazione dell'indennizzo per la mancata risposta ai reclami" (Agcom nn.9/10/CIR, 13/10/CIR, 32/12/CIR, 58/12/CIR). L'utente, come si è già sopra evidenziato, ha pertanto diritto al pagamento di un indennizzo per la mancata risposta al reclamo, per la cui determinazione, ci si riporta all'art.12 dell'allegato A alla Delibera n.347/18/CONS, che stabilisce espressamente che "L'operatore che non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere delle Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad Euro 2,50 per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di Euro 300,00". Considerato pertanto che il calcolo pro die risulta superiore al tetto regolamentare, l'operatore sarà tenuto a rimborsare alla Sig.ra Capraro l'importo di € 300,00, nonché a stornare l'importo complessivo di € 71,24, dato dalla somma delle fatture di maggio corrispondenti ad € 42.90 + € 28,34. Si compensano le spese di procedura.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. Di accogliere parzialmente l'istanza della Sig.ra **A. Cxxx** e pertanto, la Soc. Tim S.p.a. è tenuta a corrispondere a favore della stessa i seguenti indennizzi maggiorati degli interessi legali dalla domanda al soddisfo: € 1.342,50 per l'attivazione di servizio non richiesto, € 60,00 per il distacco della linea dal 21.5.22 al 25.5.22, € 300,00 per la mancata risposta ai reclami, nonché a stornare l'importo complessivo di € 71,24, dato dalla somma delle fatture di maggio corrispondenti ad € 42,90 + € 28,34.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 10/11/2023

f.to

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini